

**COMUNE DI AGNA**  
**Provincia di Padova**



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI**

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 27.12.2005**

**\*\*\*\*\***

- data pubblicazione all'Albo Pretorio (N. 20 Reg.): dal 5.1.2006 per 15 gg.**
- Data esecutività: 21.01.2006**
- Data efficacia: 01.01.2006**

## **Art. 1 Ambito di applicazione e presupposto dell'imposta**

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del D.lvo 15/12/1997 n. 446 e determina le modalità di applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, integra la specifica disciplina legislativa di cui al D.lvo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni, oltre a definire i criteri di stima per l'accertamento del valore delle aree fabbricabili.
2. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, così come definito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni.

## **Art. 2 Esclusioni**

1. Gli immobili che non sono classificabili come aree fabbricabili, terreni agricoli o fabbricati sono esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta.
2. Sono esclusi dall'imposta:
  - a) i terreni che secondo il Piano Regolatore Generale, non sono destinati all'agricoltura (es: cigli della strada, aree in zona cimiteriale o servitù di passaggio).
  - b) i piccoli appezzamenti di terreno utilizzati per attività agricole esercitate in forma non imprenditoriale come il giardino o l'orto per uso familiare.

## **Art. 3 Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:
  - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4 del D.Lvo 504/92, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  - b) gli immobili di cui il comune è proprietario ovvero titolare di diritti di usufrutto od uso di abitazione, quando la loro superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio;
  - c) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
  - d) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5/bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
  - e) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio di culto, purché compatibile con le disposizioni degli artt. 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze e quelli utilizzati per le attività di oratorio e similari come dalla Legge 206/2003;
  - f) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la Legge 27 maggio 1929, n. 810;
  - g) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dell'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
  - h) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono stati recuperati al fine di essere destinati alle attività assistenziali di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle attività predette;
  - i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all' art. 87 comma 1, lettera c), del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, attività previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222 e gli immobili utilizzati dalle ONLUS. La presente esenzione si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

#### **Art. 4 Definizione di fabbricato**

1. Fabbricato è quell'unità immobiliare che è iscritta al Nuovo Catasto Edilizio Urbano con la attribuzione di autonoma e distinta rendita, ovvero quell'unità immobiliare che secondo la vigente normativa deve essere iscritta al catasto per ottenere l'attribuzione della rendita catastale.
2. Si considera parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che costituisce pertinenza, vale a dire quell'area che non avrebbe ragione di esistere in mancanza del fabbricato.
3. Il fabbricato è soggetto all'imposta a far tempo dalla data di ultimazione dei lavori, certificata ai sensi di legge, ovvero dal momento in cui si verifica il suo effettivo utilizzo, se antecedente a tale data.

#### **Art. 5 Base imponibile dei fabbricati**

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, la base imponibile è il valore costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ed aumentate del 5% ai sensi dell'art. 3, c. 48, della legge 662/96, i seguenti moltiplicatori:
  - 34 per la categoria C/1;
  - 50 per il gruppo D e la categoria A/10 ;
  - 100 per i gruppi A ,B , C, escluse le categorie C/1 e A/10.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto ed individuati al 3 comma dell'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, la base imponibile è determinata dal valore costituito dall'importo, al lordo delle quote di ammortamento, che risulta dalle scritture contabili, aggiornato con i coefficienti indicati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 5 del D.Lvo 504/1992. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con il Decreto del Ministero delle Finanze del 19 aprile 1994, n.701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
3. Per i fabbricati, diversi da quelli indicati nel comma 2 del presente articolo, non iscritti in catasto nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il valore è determinato con riferimento alla rendita dei fabbricati simili già iscritti.

#### **Art. 6 Immobili di interesse storico**

1. Per gli immobili di interesse storico ed artistico sottoposti al vincolo di cui alla Legge 1089/1939, la base imponibile è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lvo del 30.12.1992 n.504.

#### **Art. 7 Fabbricati inagibili e inabitabili**

1. L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi del comma 1, art. 47, del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.
2. Sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che risultano oggettivamente ed assolutamente inadatti all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone,

il cui degrado fisico non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. Non possono considerarsi inagibili o inabitabili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi tipo diretti alla conservazione, all'ammodernamento o al miglioramento degli edifici. La riduzione dell'imposta nella misura del 50 per cento si applica dalla data di presentazione della domanda di perizia all'ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità. L'eliminazione della causa ostativa all'uso dei locali è portata a conoscenza del Comune con la dichiarazione prevista nel presente regolamento.

#### **Art. 8 Fabbricati strumentali alla coltivazione del fondo.**

1. Il valore dei fabbricati accatastati e/o non ancora accatastati nel catasto urbano e strumentali alla coltivazione del fondo agricolo, viene considerato già compreso in quello del terreno agricolo, qualora sussistano i requisiti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento della ruralità degli immobili agli effetti fiscali di cui ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 139/1998.

#### **Art. 9 Definizione di area edificabile**

1. Area fabbricabile è qualsiasi terreno che sia suscettibile di utilizzazione edificatoria sulla base degli strumenti urbanistici vigenti per l'anno di imposizione ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinata secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono escluse, prima dell'effettivo utilizzo, le aree con estensione sufficiente al solo completamento di un'opera già realizzata.
2. Nel caso di ristrutturazione di un fabbricato, ancorché non ancora accatastato nel catasto urbano, così come previsto dalla vigente normativa, l'area di risulta, in qualsiasi zona anche quella agricola, è considerata area fabbricabile dal giorno di inizio lavori e fino alla data di ultimazione dei lavori ovvero dal momento in cui si verifica l'effettivo utilizzo del fabbricato, se antecedente a tale data.
3. L' Ufficio tecnico comunale, su richiesta del contribuente, attesta la destinazione di zona di ogni singola area in base alle tavole del piano regolatore generale e successive modifiche.

#### **Art. 10 Definizione del valore delle aree fabbricabili**

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. Al fine di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso con i contribuenti, la Giunta comunale, su proposta del funzionario dirigente dell'Ufficio tecnico comunale, determina annualmente e per zone omogenee il valore minimo venale delle aree fabbricabili, in conformità agli strumenti urbanistici vigenti e sulla base dei prezzi medi di mercato, dei valori di esproprio e dei valori accertati dall'Ufficio del registro.

#### **Art. 11 Decorrenza delle aree fabbricabili.**

1. Per le aree inedificate, già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti del piano regolatore generale, l'imposta si applica dal momento dell'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche; in questo caso il Comune dovrà darne comunicazione con mezzi idonei al proprietario, ai sensi del comma 20, dell'art. 31, della L. 289/2002;

3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti del piano regolatore generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
4. Per le aree parzialmente edificate e già fabbricabili all'anno 1993, l'imposta si applica dal momento di entrata in vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per il valore corrispondente alla capacità edificatoria residua, qualora la stessa risulti sufficiente per la realizzazione di un nuovo fabbricato.
5. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero nei casi previsti dalla normativa citata nell'art. 5, comma 6, del D. Lgs. 504/92, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga di quanto stabilito nell'art. 2, del D.Lgs. 504/92, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

#### **Art. 12 Indennità di espropriazione per le aree fabbricabili.**

1. In caso di espropriazione per pubblica utilità, se il valore dichiarato ai fini dell'imposta comunale sugli immobili per l'area fabbricabile risulta inferiore all'indennità di esproprio, l'indennità corrisposta all'espropriato è pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione.
2. Qualora l'imposta pagata dall'espropriato negli ultimi cinque anni, sia superiore a quella derivante dal calcolo dell'imposta operato usando come base imponibile l'indennità di espropriazione, oltre alla indennità è dovuta dall'espropriante una maggiorazione, comprensiva degli interessi legali, pari alla maggior somma corrisposta dall'espropriato. La maggiorazione unitamente agli interessi legali è a carico dell'espropriante.

#### **Art. 13 Definizione di terreno agricolo.**

1. Terreno agricolo è quel terreno adibito all'esercizio dell'agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita una attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.

#### **Art. 14 Base imponibile dei terreni agricoli**

1. Per i terreni agricoli la base imponibile è il valore costituito da quello derivante applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione ed aumentato del 25% ai sensi della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a settantacinque;
2. Per i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti o dagli imprenditori agricoli, come identificati al successivo comma 3, che esplicano la loro attività a titolo principale, al valore determinato nella misura sopra descritta, si sottraggono €25.822,85 e sull'eccedenza si applicano le riduzioni previste dall'articolo 9, del citato D.Lvo 504/92. Agli effetti di cui al presente comma, si assume il valore complessivo dei terreni condotti dal soggetto passivo anche se ubicati sul territorio di più comuni. L'importo della detrazione e quelli sui quali si applicano le riduzioni, sono ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono rapportati ai soggetti ed al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte ed alle quote di possesso.
3. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali previsti dall'art. 11, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggetti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 15 Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti.**

1. Per le aree fabbricabili sulle quali i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale esercitano l'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, la tassazione verrà effettuata in relazione alle disposizioni riguardanti i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli, di cui al precedente articolo.
2. Ai fini del precedente comma, il contribuente dovrà produrre la documentazione necessaria per attestare l'utilizzo del terreno per la coltivazione diretta di cui sopra.

#### **Art. 16 Soggetti passivi**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5, comma 3, del D.Lvo 504/92 (vedi comma 2, art. 5 del presente regolamento) il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.
3. Nel caso di assegnazione di alloggio a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.
4. L'assegnazione di alloggio a favore del socio di società cooperative a proprietà divisa fa assumere la veste di soggetto passivo dalla data di assegnazione

#### **Art. 17 Soggetto attivo**

1. Il soggetto attivo dell'imposta è il Comune in cui insiste, interamente o prevalentemente, la superficie dell'immobile oggetto d'imposizione.

#### **Art. 18 Determinazione dell'imposta, delle aliquote e della detrazione per abitazione principale.**

1. L'imposta è determinata applicando alla base imponibile le aliquote comunali vigenti.
2. Le aliquote sono stabilite dalla Giunta Comunale, ogni anno con effetto per l'anno successivo, con deliberazione da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.
3. Se la deliberazione non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 251, del D.Lgs. n. 267/00 e successive modificazioni.
4. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati; l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
5. La detrazione per abitazione principale è stabilita ogni anno con la medesima deliberazione di Giunta di cui al comma 2 del presente articolo.

#### **Art. 19 Unità adibita ad abitazione principale**

1. L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è quella in cui il soggetto passivo che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari hanno la propria dimora abituale e vi hanno eletto la propria residenza, in conformità alle risultanze anagrafiche.
2. Dall'imposta dovuta dal soggetto passivo per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si applica la detrazione annualmente stabilita dalla Giunta Comunale con la deliberazione di cui al precedente articolo, rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione stessa si verifica.

3. La medesima detrazione si applica anche:
  - a) per le abitazioni dei custodi, così come definite dal Contratto nazionale di lavoro per la Categoria e richiamate dall'art. 659 del codice di procedura civile;
  - b) per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, ai sensi della legge 662/96;
  - c) per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, ai sensi della legge 662/96; in tal caso dovrà esser prodotta la documentazione necessaria per attestare la residenza e la non locazione dell'unità immobiliare oggetto del beneficio;
  - d) la detrazione può essere riconosciuta per unità immobiliare concessa dal proprietario in uso gratuito ad un familiare fino al primo grado.

### **Art. 20 Versamenti**

1. L'imposta è dovuta dai soggetti passivi per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni viene computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati all'art. 16 devono effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50% dell'imposta totale se dovuta per l'anno intero ovvero in rapporto agli effettivi mesi di possesso nel primo semestre e la seconda dal 1° al 20 Dicembre, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta. I predetti soggetti, possono tuttavia, versare in un'unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l'imposta dovuta per l'anno in corso.
3. L'imposta dovuta può essere corrisposta mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune ovvero su conto corrente postale intestato al predetto concessionario.
4. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo risulta inferiore a €10,00. Gli importi sono arrotondati al centesimo di euro, secondo le disposizioni previste in materia.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa l'imposta è dovuta per ciascun anno di possesso rientrante nel periodo intercorrente dalla data di inizio del procedimento a quella dell'eventuale decreto di assegnazione dell'immobile, o di chiusura del fallimento nel caso di mancata assegnazione ed è prelevata, nel complessivo ammontare, sul prezzo ricavato dalla vendita. Il versamento dell'imposta deve essere effettuato entro il termine di tre mesi dalla data in cui il prezzo è stato incassato. Entro lo stesso termine deve essere presentata la dichiarazione di cui al presente regolamento.

### **Art. 21 Disposizioni in materia di rateizzazione dei versamenti .**

1. Il contribuente, ove dimostri di trovarsi in particolari condizioni di disagio economico, anche di carattere contingente, può richiedere la rateizzazione delle somme dovute.
2. Il Responsabile dell'Imposta, qualora ricorrano le condizioni e sentito in merito il parere del Sindaco, accoglie l'istanza e concede il pagamento rateale fino ad un massimo di 30 rate mensili senza applicazione di interessi moratori, salvaguardando il beneficio della riduzione della sanzione ad un quarto (1/4). L'accettazione della rateizzazione da parte del contribuente avverrà mediante sottoscrizione di apposito documento descrittivo delle condizioni di pagamento.
3. Il debitore deve consegnare all'Ufficio le quietanze di pagamento di ciascuna rata entro il pagamento della successiva.
4. Il mancato pagamento, entro i termini stabiliti, della prima rata o successivamente di tre consecutive, determina l'obbligo di pagamento entro 15 gg., in unica soluzione, del debito residuo con la conseguente perdita del beneficio della riduzione della sanzione ad un quarto.

5. In tal caso si provvederà alla riscossione coattiva, secondo le modalità di cui al successivo articolo 27, con maggiorazione delle spese di riscossione e dei relativi interessi.
6. L'atto di impugnazione da parte del contribuente annulla la domanda di rateizzazione.

#### **Art. 22 Rateizzazioni di somme iscritte a ruolo.**

1. In virtù dell'art. 26 del D.Lvo 46/1999, in materia di rateazione per le entrate tributarie diverse da quelle dello Stato e per quelle non tributarie, il contribuente ove dimostri di trovarsi in particolari condizioni di disagio economico, anche di carattere contingente, può richiedere la rateizzazione delle somme iscritte nel ruolo coattivo di cui al successivo art. 27, ancorché comprese in cartelle cumulative di più imposte di questo Ente.
2. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell'esecuzione immobiliare.
3. Il Responsabile dell'Imposta, qualora ricorrano le condizioni tali da non pregiudicare la riscossione del credito e sentito in merito il parere del Sindaco, accoglie l'istanza e concede il pagamento rateale senza applicazione di interessi moratori, fino ad un massimo di 30 rate mensili con scadenza l'ultimo giorno del mese.
4. Per le somme iscritte a ruolo e per le quali la Concessionaria alla riscossione ha già proceduto all'iscrizione dell'ipoteca o del fermo di beni mobili registrati, il provvedimento di rateazione può essere emesso dal Responsabile dell'Imposta a condizione che, siano preventivamente rimborsate le spese dovute al concessionario per le attività svolte. Le spese relative alla cancellazione dell'ipoteca e del fermo sono a carico del contribuente.
5. L'accettazione della rateizzazione da parte del contribuente avverrà mediante sottoscrizione di apposito documento descrittivo delle condizioni di pagamento.

#### **Art. 23 Dichiarazioni**

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato con esclusione di quelli esenti dall'imposta su apposito modulo, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che, non si verificano modificazioni dei dati e elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate.
2. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta.
3. Per gli immobili indicati nell'art. 1117, n. 2) del c.c. oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.
4. Le dichiarazioni devono essere redatte sui modelli ministeriali approvati di anno in anno.

#### **Art. 24 Funzionario responsabile**

1. Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi.

#### **Art. 25 Liquidazione ed accertamento dell'imposta**

1. Il Comune controlla le dichiarazioni presentate dai soggetti passivi, verifica i versamenti eseguiti e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni, nonché sulla base delle

informazioni fornite dal sistema informativo del Ministero delle Finanze in ordine all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e dei redditi dominicali, provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo e liquida l'imposta.

2. Il Comune, notifica al contribuente, a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omessa dichiarazione o per infedele denuncia ovvero avviso di liquidazione per omesso o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, entro i termini decadenziali di cui all'art. 11 del D.Lvo 504/92.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione ed accertamento, l'Ufficio Tributi può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare agli stessi contribuenti, questionari relativi a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Il Comune per la propria azione impositrice, si avvale dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 19/10/1998 n. 32 e successive modifiche.
5. Non si dà luogo all'accertamento quando l'importo complessivo per uno o più anni non supera l'importo complessivo di €10,33.

#### **Art. 26 Sanzioni e interessi degli avvisi di accertamento e di liquidazione.**

1. Le sanzioni sono applicate dal Responsabile del Servizio ai sensi dei decreti legislativi del 18/12/1997 nn. 471, 472, 473;
2. Gli interessi sono calcolati, come stabilito con Deliberazione del Consiglio Comunale del 25/02/2000 n. 4, nella misura pari al saggio degli interessi legali previsto all'art. 1284 del Codice Civile.

#### **Art. 27 Riscossione coattiva**

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di novanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento o liquidazione, salvo che sia stato emesso provvedimento di rateizzazione di cui al precedente articolo 21, sono riscosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:
  - a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni e integrazioni, qualora il Comune si avvalga, tramite apposita convenzione, del Concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 13.04.1999 n. 112;
  - b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto 14.04.1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o la affidi ai soggetti di cui alla lett. b), comma 5, dell'articolo 52, D.Lgs. 446/1997.
2. Nel caso di riscossione coattiva tramite ruolo, questo deve essere formato e reso esecutivo non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di liquidazione o l'avviso di accertamento sono stati notificati al contribuente. Gli interessi per la ritardata iscrizione a ruolo sono calcolati in conformità a quanto disposto dalla citata deliberazione di Consiglio Comunale del 25/02/2000 n. 4 di cui al precedente articolo 26.
3. Nel caso di riscossione coattiva tramite ingiunzione, il relativo provvedimento deve essere notificato al contribuente entro 5 anni dalla data di notifica dell'avviso di liquidazione o di accertamento ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro 5 anni dalla data di scadenza del periodo di sospensione, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2948 punto 4) del codice civile. Ogni spesa relativa all'attivazione della predetta procedura verrà posta a carico del contribuente insolvente.

#### **Art. 28 Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del 25/02/2000 n. 4, dal giorno della domanda.
3. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1 del presente articolo possono, su richiesta del contribuente da inviare al Comune medesimo entro sessanta giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili.
4. Non si fa luogo a rimborso quando l'importo non risulta superiore a €10,33.

#### **Art. 29 Rimborsi per attribuzione di rendita**

1. I rimborsi per attribuzione di rendita di cui al comma 1 dell'art. 11 del D.Lvo 504/92 sono eseguiti d'ufficio.
2. Sulle somme dovute al contribuente di cui al comma 1 del presente articolo, spettano gli interessi nella misura di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale del 25/02/2000 n. 4, dal giorno del versamento.

#### **Art. 30 Contenzioso**

1. Contro gli atti previsti dall'art. 11 del D.Lgs. n. 504 del 30/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'art. 15 del succitato decreto può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Padova secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 546 del 31/12/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

#### **Art. 31 Disposizioni transitorie e finali**

1. In conformità e ai sensi dell' art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ai fini del potenziamento e incentivazione degli uffici tributari del Comune, sono attribuiti compensi incentivanti al personale addetto all'azione accertativa e di recupero dell'evasione tributaria in materia I.C.I. nella misura annualmente prevista dalla Giunta Comunale.

#### **Art. 32 Rinvio**

1. Per quanto non espressamente e specificatamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti all' imposta comunale sugli immobili.
2. S'intendono recepite ed integralmente acquisite al presente regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

#### **Art. 33 Entrata in vigore ed efficacia del regolamento**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi contestualmente alla relativa delibera di approvazione e sarà esecutivo il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione mentre avrà efficacia dal 1° gennaio dell'anno di riferimento (2006) ai sensi dell'articolo 27, comma 8, della L. 28/12/2001 n. 448.